

Comune di Piscina

Città Metropolitana di Torino



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n°3 del 12.02.2024

Sommario

Art.1 Premessa	3
Art. 2 Principi generali	3
Art. 3 Soggetti.....	4
Art. 4 Informativa	5
Art. 5 Finalità dei sistemi ed architettura degli impianti.....	5
Art. 6 Trattamento e conservazione dei dati	6
Art. 7 Modalità di raccolta dei dati.....	6
Art. 8 Diritti dell'interessato.....	7
Art. 9 Accesso ai filmati	7
Art. 10 Sicurezza dei dati	8
Art. 11 Cessazione trattamento dei dati	8
Art. 12 Tutela amministrativa e giurisdizionale	8
Art. 13 Disciplinare programma	9

Art. 1 – Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio dal Comune di Piscina ed ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative di dettaglio e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, ossia a distanza, mediante dei dispositivi di ripresa video, collegati ad un centro di controllo e coordinamento gestito direttamente dal comando di Polizia Locale, la captazione di immagini e la loro eventuale analisi.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; si garantiscono, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al Regolamento Ue 2016/679 (d'ora in poi GDPR), al conseguente D.Lgs 101/2018, al novellato D.Lgs 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e al D.Lgs 51/2018 (d'ora in poi direttiva polizia) che ha recepito la Direttiva Ue 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
6. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e articolo 3 della direttiva polizia, stabilisce norme di dettaglio rilevanti finalizzate ad attuare, a riguardo dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, i principi, come definiti nei richiamati articoli 5 e 3, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
7. Il Comune di Piscina può sottoscrivere protocolli di intesa, patti per la sicurezza e patti per l'attuazione, convenzioni o accordi comunque denominati con soggetti pubblici, onde conseguire le finalità del successivo art. 5.

Art. 2 - Principi generali

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città .
2. Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti scrupolosamente:
 - a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di Polizia Locale

sono investiti.

- b) Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.
- d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Soggetti

1. Titolare per il trattamento dei dati è il Comune di Piscina.
2. Il Sindaco individua con proprio atto i soggetti designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, ed impartisce e fornisce loro specifiche direttive ed indicazioni per la gestione ottimale degli impianti. I soggetti da designare al trattamento sono:
 - il Comandante della Polizia Locale per le telecamere collegate alla centrale operativa;
 - gli altri dirigenti, o responsabili di area dei servizi competenti per le telecamere, a tutela del patrimonio comunale o non collegate alla centrale operativa della Polizia Locale.I soggetti citati nel comma precedente, dovranno:
 - individuare e nominare con proprio atto i soggetti autorizzati al trattamento, impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, GDPR;
 - istruire e formare i soggetti autorizzati, con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
 - provvedere a rendere l'informativa "minima" agli interessati secondo quanto definito al successivo art. 4;
 - verificare e controllare che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, assicurare che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, garantendo altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
 - assicurare che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR tenendo conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone

fisiche;

- assistere il Titolare, al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del GDPR;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- qualora non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati a quanto previsto nel punto precedente, effettuare formale e tempestiva proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- assicurare l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- assistere il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR;
- assistere il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del GDPR;
- affiancare il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del GDPR, nell'istituzione ed aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- coinvolgere il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, impegnandosi ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- custodire e controllare i dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- controllare che i soggetti autorizzati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- emanare -previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati personali- direttive ed ordini di servizio rivolti al personale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento.

Il Designato che faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze, comportanti un trattamento di dati per conto dell'Ente per la gestione e l'assistenza del sistema di videosorveglianza, è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento -che presentino garanzie sufficienti- onde mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Designato procederà a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile esterno mediante contratto, ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'artt. 28 e 29, GDPR. Qualora tra le mansioni del Responsabile esterno rientrino anche compiti relativi all'amministrazione di sistemi informatici, la designazione dovrà prevedere anche gli aspetti di competenza, in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema.

Art. 4 – Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata devono essere informati mediante cartelli (di cui al fac simile allegato al presente Regolamento) nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente, i quali devono comunicare all'interessato la presenza di zone soggette a monitoraggio prima che lo stesso acceda alle stesse.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune e presso gli uffici dei soggetti designati al trattamento dei dati - quali individuati nell'articolo precedente,- è disponibile l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato, secondo quanto previsto:
 - dal GDPR relativamente alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali,
 - dalla direttiva polizia relativamente alla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali -da parte delle autorità competenti- ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
4. L'informativa di cui al comma precedente deve, tra l'altro, identificare le aree del territorio soggette a video sorveglianza.

Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni.
2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'art. 2 del dl 14/2017;
 - tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 - tutela del patrimonio comunale;
 - tutela della protezione civile e della sanità pubblica;
 - tutela della sicurezza stradale;
 - tutela ambientale e polizia amministrativa;
 - prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
 -
3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, meta datazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black-list o altre banche dati, in grado di verificare la regolarità di un transito di un veicolo.
4. Il comune può dotarsi di body cam, dash cam, droni, telecamere riposizionabili (anche del tipo foto-trappola), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite nel disciplinare programma e/o con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.
5. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.
6. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine,

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre Polizie Locali e delle Forze di Polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti, patti e convenzioni.

Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato in base al presente Regolamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per le telecamere collegate alla centrale operativa per un periodo non superiore a 7 giorni successivi alla registrazione fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione;
 - e) in ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, conservati per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali il quale, a seguito di verifica preliminare, rilascerà il proprio parere;
 - f) conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del corpo)- per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.

Il Comune, in osservanza degli articoli 32 e 35 GDPR e 23 e 25 della direttiva polizia, redige uno o più appositi atti di valutazione dei rischi e di Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ed adotta le misure in esse previste.

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
2. Le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. Le immagini sono conservate per il periodo indicato all'art. 6. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste anche dalla direttiva polizia:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

c) di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione

3. Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento, oppure al Responsabile protezione dati personali individuato dall'Ente.

Art. 9 – Accesso ai filmati

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è, inoltre, consentito con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento.
3. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
4. Per finalità di indagine, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
2. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.

3. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
5. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di polizia locale ed alle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
6. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
8. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
9. Il sistema deve essere fornito di log di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti o conservati secondo quanto previsto dal GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, e dall'art 2 della direttiva polizia relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, dagli artt. 37 e seguenti della direttiva polizia relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

Art. 13 – Disciplinare programma

1. La giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta e aggiorna il "disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza". Il disciplinare - programma può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.